




Comune di ARESE

Provincia di Milano

Regolamento Area Spettacoli Viaggianti



Approvato con delibera del C.C. n.5 del 31.01.2001

ENTRATO IN VIGORE IL 4-3-2001 AI
SENSI ART.8 C.6° DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Magri)



IL SINDACO
(Gino Perferi)

INDICE

Articolo 1 :	Oggetto	pagina n.	3
Articolo 2 :	Individuazione delle aree	pagina n.	3
Articolo 3:	Specificità delle aree	pagina n.	3
Articolo 4 :	Interventi consentiti all'interno delle aree	pagina n.	3
Articolo 5 :	Presentazione delle istanze	pagina n.	3
Articolo 6 :	Procedura istruttoria delle istanze	pagina n.	4
Articolo 7 :	Consegna dell'area	pagina n.	5
Articolo 8 :	Altri adempimenti	pagina n.	5
Articolo 9 :	Eliminazione delle barriere architettoniche	pagina n.	6
Articolo 10:	Modalità di utilizzo dell'area	pagina n.	6
Articolo 11:	Attrezzature per l'utilizzo dell'area	pagina n.	6
Articolo 12:	Ufficio competente	pagina n.	6
Articolo 13:	Rinvio	pagina n.	7
Articolo 14:	Norme transitorie	pagina n.	7
Articolo 15:	Sanzioni	pagina n.	7
Articolo 16:	Modulistica	pagina n.	8
Articolo 17:	Entrata in vigore del Regolamento	pagina n.	8

Articolo 1: oggetto .

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle aree individuate ai sensi dell'art. 9 della legge 18.3.68 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2: Individuazione delle aree.

L'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento individua l'area o le aree comunali per l'installazione dei circhi, delle attività di spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento.

Detta individuazione deve intendersi riconfermata di anno in anno in assenza di esplicito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3: Specificità delle aree.

In sede di individuazione delle aree di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere, in considerazione delle caratteristiche morfologiche, costruttive, e del contesto urbano ove sono ubicate le aree, le specifiche attività consentite fra quelle indicate nel successivo art. 4.

Articolo 4: Interventi consentiti all'interno delle aree.

Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono consentite:

1. Le attività di cui alla Legge 337/68;
2. Le manifestazioni di partito;
3. Le attività inserite nell'ambito della Manifestazione denominata "Arese Estate";
4. Mostre ; manifestazioni e attività promozionali;
5. Concerti, serate danzanti.

Articolo 5: Presentazione delle istanze

Qualora le strutture utilizzate non abbiano ottenuto le previste autorizzazioni e la conseguente agibilità permanente per attività di pubblico spettacolo, oppure nel caso vengano installate strutture o impianti nell'area, dovrà essere presentata la documentazione che verrà indicata con specifico atto del Responsabile del Settore competente, fermo restando eventuali ulteriori atti, sulla base delle disposizioni di legge, di regolamento o richiesta da parte delle competenti autorità.

Il titolare dell'attività, in considerazione della specifica manifestazione, dovrà inoltre presentare:

- 1) idonea istanza in bollo, indirizzata al competente ufficio comunale;

- 2) apposita istanza in bollo indirizzata alla Prefettura di Milano - Commissione Provinciale di Vigilanza - con cui chiede l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione;
- 3) una comunicazione indirizzata al Comando dei Vigili del Fuoco di Milano con cui comunica al Comando lo svolgimento della stessa.

Dovrà inoltre presentare, sempre in triplice copia, i seguenti documenti:

- 4) progetto di valutazione delle le previsioni di impatto acustico redatto da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 8 Legge 26.10.95 n. 447 sulla base delle disposizioni della Circolare dell'Assessorato all'Ambiente e all'Ecologia della Regione Lombardia del 24.7.91 n. 36067 e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Arese;
- 5) relazione a firma del titolare dell'attività, in merito alla natura e alle caratteristiche dello spettacolo con particolare riferimento alla partecipazione di minori o all'utilizzo di animali per lo svolgimento dello spettacolo;
- 6) copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza (ove richiesta);

La documentazione dovrà essere firmata dal titolare della manifestazione, mentre gli elaborati e le documentazioni tecniche dovranno essere prodotti a firma di tecnico abilitato.

L'istanza corredata dalla predetta documentazione dovrà essere prodotta al protocollo del Comune almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione stessa.

Qualora non fosse rispettato tale termine l'istanza verrà archiviata dandone comunicazione all'interessato e senza l'assunzione di ulteriori provvedimenti.

Art. 6: Procedura istruttoria dell'istanza

L'istanza presentata ai sensi del precedente art. 5 viene istruita dal competente ufficio comunale il quale ne accerta la completezza documentale e correttezza formale. Qualora dal predetto esame risultino carenze o incongruenze l'Ufficio provvederà, entro 10 giorni dalla data di presentazione al protocollo, a richiedere la documentazione mancante. La richiesta di integrazione può essere effettuata, di norma, una sola volta.

I termini per l'istruttoria dell'istanza riprenderanno a decorrere dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale dell'ultimo dei documenti richiesti. Ove la documentazione richiesta non pervenga entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento interlocutorio, la domanda verrà archiviata d'ufficio, con comunicazione all'interessato.

L'ufficio competente provvederà a trasmettere l'istanza corredata dalla documentazione richiesta entro 10 giorni dalla data di presentazione, ovvero dall'integrazione documentale ove richiesta, ai competenti enti al fine dell'ottenimento dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni a quant'altro richiesto dalla vigente normativa.

Qualora si renda necessario acquisire pareri di altri uffici comunali, l'ufficio competente provvederà ad acquisirli nel termine di 20 giorni decorrenti dalla data di protocollo, anche attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi.

Art. 7: Consegna dell'area.

Coloro che intendono effettuare manifestazioni di cui al presente regolamento non possono utilizzare le aree comunali senza formale consegna da parte dell'ufficio competente.

La consegna è subordinata all'espletamento delle seguenti incombenze:

- pagamento della TOSAP, tariffa per occupazione suolo pubblico comunale nei termini e secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale in materia;
- pagamento della T.R.S.U., tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base della sommatoria delle superfici delle carovane di abitazione e/o delle aree ove si producono detti rifiuti, determinata secondo le modalità ed i criteri previsti dal vigente regolamento in materia;
- deposito cauzionale pari a Lit. 200.000 pari ad Euro 103,29 al giorno di uso dell'area, fino ad un massimo di £ 6.000.000 pari ad Euro 3.098,74, con esclusione per quanto riguarda manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- garanzia di una polizza assicurativa incendio, furto e atti vandalici, con rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Arese ai termini dell'art. 1916 del Codice Civile per un massimale pari a 1.000.000.000 pari a Euro 516.456,90;
- dichiarazione con cui il titolare dell'attività solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale in merito alla messa in sicurezza dell'area per lo svolgimento delle manifestazioni per ogni eventuale danno provocato a cose e persone che transiteranno nell'area durante il periodo delle manifestazioni;
- presentazione di copia della polizza assicurativa R.C. per eventuali danni agli spettatori, al pubblico, e in generale agli utilizzatori o quanti altri abbiano a transitare nell'area durante la manifestazione per un massimale di £. 5.000.000.000 pari a Euro 2.582.284,5, con esplicita clausola che esonera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione risarcitoria da parte della Società Assicuratrice.

La consegna provvisoria dell'area verrà effettuata dal competente ufficio comunale con redazione di specifico verbale, la stessa non costituisce presupposto per il rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dello spettacolo.

Art. 8: Altri adempimenti.

L'attività sulle aree oggetto del presente regolamento è subordinata al rispetto:

1. delle eventuali condizioni contenute nel verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, ove prevista;
2. dell'autorizzazione comunale;
3. delle norme del presente regolamento;
4. di specifiche leggi vigenti in materia.

Il titolare dell'attività dovrà conferire i rifiuti solidi urbani nel rispetto delle modalità e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione comunale per tale servizio. Per quanto riguarda eventuali altri tipi di rifiuti questi dovranno essere smaltiti direttamente ed a spese del titolare dell'attività, nel rispetto della vigente normativa di legge e di regolamento.

Il deposito cauzionale di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato presso l'ufficio competente del Comune di Arese e verrà svincolato entro 5 giorni dal termine della manifestazione a seguito di idonea liberatoria da parte dell'ufficio stesso con cui si accerti che non siano stati arrecati danni agli impianti, alle infrastrutture presenti sull'area nonché l'area risulti debitamente pulita e libera da qualsiasi tipo di rifiuto.

In caso contrario tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale ivi comprese quelle amministrative per interventi di ripristino e/o di pulizia verranno detratte dal deposito cauzionale.

Nel caso in cui si determini una situazione di cui al precedente comma, il deposito cauzionale verrà congelato fino alla definizione degli interventi di ripristino. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere a termine di Legge alla riscossione delle maggiori spese che dovessero essere sostenute rispetto a quanto trattenuto quale deposito cauzionale

Art. 9: Eliminazione barriere architettoniche.

In tutte le manifestazioni che verranno realizzate sulle aree individuate dovrà essere garantito il rispetto della vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche con particolare riferimento a quanto disciplinato dal DPR 24.7.96 n. 503.

Specifiche deroghe potranno essere concesse in merito all'utilizzo di giostre o altri tipi di attrezzature che per loro natura non possono essere modificate a scapito della sicurezza delle stesse.

Articolo 10: Modalità di utilizzo dell'area.

L'area spettacoli viaggianti può essere concessa per la stessa manifestazione per un periodo massimo di 30 giorni e, a seguito di motivata istanza, prorogata per massimo dieci giorni.

Art. 11 : Attrezzature per l'utilizzo dell'area.

Qualora l'area sia sprovvista di idonei servizi igienico-sanitari, o presenti ma in numero insufficiente o inutilizzabili, è fatto obbligo al titolare della manifestazione di dotare l'area di un numero d'impianti igienico-sanitari necessari alla manifestazione stessa.

L'area non potrà essere concessa in assenza del rispetto di tale condizione.

Art.12: Ufficio competente.

Per ufficio competente deve intendersi l'ufficio commercio, appartenente al Settore Gestione e Territorio ed Attività produttive, a cui è demandata l'attività di gestione e controllo di quanto disciplinato dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'attività di vigilanza l'ufficio competente si avvale della Polizia Municipale. Qualora si rendesse necessario il supporto di altri

Uffici Comunali questi dovranno garantire nei modi e nei tempi da concordarsi la loro collaborazione, fermo restando il rispetto dei tempi stabiliti dal presente regolamento.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 è la figura che verrà individuata dal Responsabile del Settore nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa.

L'ufficio competente ai fini di procedere all'istruttoria delle pratiche di competenza può, qualora lo ritenga necessario, acquisire pareri dagli altri servizi del Comune o da esso dipendenti attraverso l'istituto della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 Legge 07/08/90 n. 241.

Art. 13: Rinvio.

L'allestimento dell'area non rientra fra le attività disciplinate dalle norme del regolamento edilizio comunale approvato con Delibera di C.C. n. 35 del 26.4.99 e s.m.i.

Per quanto non espressamente specificato da presente regolamento si rendono applicabili le norme contenute al titolo III cap. 14 del Regolamento Locale di Igiene.

Art. 14: Norme transitorie.

Fino all'approvazione del nuovo provvedimento si considera quale area individuata ai sensi del presente regolamento quella indicata dalla delibera del G.M. n. 84 del 28.1.91.

Art. 15: Sanzioni.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite come segue:

1. Occupazioni abusive dell'area conformemente a quanto stabilito dall'articolo 32 del "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" vigente e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione:
sanzione amministrativa compresa tra £ 500.000 (pari ad Euro 258,23) e £ 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e nei casi più gravi revoca dell'autorizzazione stessa così come di seguito elencati:
 - a) mancato rispetto delle condizioni di sicurezza
da Lit. 800.000 (pari ad Euro 413,17) a £ 1.000.000 (pari ad Euro 516,46);
 - b) inosservanza degli orari stabiliti nell'autorizzazione
da Lit. 200.000 (pari ad Euro 103,29) a Lit. 400.000 (pari ad Euro 206,58);
 - c) superamento dei limiti sonori stabiliti
da Lit. 600.000 (pari ad Euro 309,87) a Lit. 800.000 (pari ad Euro 413,17);
 - d) utilizzo di impianti di amplificazione non autorizzati
da Lit. 600.000 (pari ad Euro 309,87) a Lit. 800.000 (pari ad Euro 413,17);
 - e) partecipazione di minori e/o di animali non autorizzati
da Lit. 800.000 (pari ad Euro 413,17) a £ 1.000.000 (pari ad Euro 516,46);
 - f) mancato rispetto prescrizioni igienico-sanitarie

da Lit. 800.000 (pari ad Euro 413,17) a £ 1.000.000 (pari ad Euro 516,46).

3. Reiterato abbandono dell'area con danni o rifiuti:
oltre a quanto stabilito dal presente regolamento art. 8, commi 3 e 4, divieto di assegnazione della stessa al contravventore nei tre anni successivi.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale nel caso non vengano versate le somme relative alle sanzioni escutere il deposito cauzionale fino a concorrenza di detti importi, fermo restando il fatto che l'Amministrazione comunale si riserva di procedere nei termini di legge alla riscossione delle somme eccedenti il predetto deposito.

Art. 16: Modulistica.

La modulistica indicata nei precedenti articoli dovrà essere predisposta entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Art. 17: Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità ed i termini stabiliti dal vigente Statuto Comunale.